

L'Onorevole camerata Marcucci, relatore sul primo disegno di legge, intende parlare?

MARCUCCI, *relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Il relatore dell'altro disegno di legge, on. camerata Peglion, intende parlare?

PEGLION, *relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

SERPIERI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio i camerati Viale e Josa che hanno voluto porre in particolare evidenza dinanzi alla Camera l'importanza dei due provvedimenti.

Non si tratta certamente di provvedimenti di larga portata; sono provvedimenti modesti, ma che credo rappresentino una sicura utilità, per la nostra azione forestale. Ringrazio particolarmente i Camerati di aver voluto indirizzare un elogio alla Milizia nazionale forestale.

Dai primi anni della sua esistenza la Milizia ha continuamente perfezionato la propria organizzazione militare e tecnica, ed essa è oggi un organismo perfettamente efficiente. Efficiente non solo per la sua salda disciplina militare, per la sua buona preparazione tecnica, ma soprattutto perchè aggiunge a ciò la passione e la fede nell'avvenire della montagna. Non si possono affrontare i problemi della montagna senza questo elemento di passione e di fede. Sono problemi difficili, delicati, poichè se da una parte si tratta di fare rigorosamente osservare le disposizioni di polizia forestale, dall'altra parte bisogna andare verso il montanaro, sentire le esigenze della sua vita, vita fatta di infinito attaccamento alla terra e di infiniti sacrifici. Bisogna, dunque, saper armonizzare le esigenze superiori della Nazione, per quanto riguarda la difesa dei territori montani e del buon regime delle acque, con le esigenze della vita dei montanari, che sono anch'esse esigenze della Nazione, se è vero, come è vero, quanto ha detto il Duce, che sarebbe un triste giorno per la Patria se venisse meno questa sorgente purissima dei nostri alpini.

Non si può operare efficacemente per la montagna, senza la visione di una missione da compiere, senza ricordare la verità delle parole dette un giorno indimenticabile, sull'Altipiano di Asiago, da Arnaldo Mussolini che, come la montagna è più vicina alle stelle, la gente montanara sobria, forte, rude, è più vicina al cuore degli italiani.

Non dispiacerà forse alla Camera sapere dal sottosegretario di Stato alla bonifica integrale anche quale forte contributo, in questi ultimi anni, la Milizia forestale abbia portato alla bonifica. Coi mezzi forniti dalla legge del Duce è stato possibile, nel primo triennio di applicazione della legge stessa, autorizzare la esecuzione di opere di sistemazione montana per cento milioni: esattamente 105 milioni. Ancora poco, di fronte alle infinite esigenze della montagna italiana, ma già molto di fronte a quanto si è fatto negli anni precedenti, particolarmente negli anni precedenti il decennio fascista; e molto anche di fronte alle possibilità finanziarie di oggi.

Ora, anche per queste opere di sistemazione montana, chi dà l'attività propria e in collaborazione cordiale col Genio civile è la Milizia nazionale forestale.

In breve, tutto è detto constatando che la Milizia nazionale forestale, così come si è organizzata, è veramente quello che deve essere un corpo tecnico militare che ha l'alto onore di indossare la camicia nera. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del primo disegno di legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli articoli del secondo disegno di legge.

Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Daremo dunque lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

ART. 1.

I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo 1º del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato « Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge.